



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026**

Sezione I

approvata con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 920 del 19 Novembre 2024

Sezione II

approvata con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 57 del 30 Gennaio 2024

INDICE GENERALE

SEZIONE I

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte Generale

Parte Speciale

Allegati al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Allegato 1 Codice Etico e di Comportamento

Allegato 2 Sistema disciplinare e sanzionatorio

Allegato 3 Policy Whistleblowing

Allegato 4 Normativa aziendale a presidio delle aree a rischio reato ex D.Lgs.231/01

Allegato 4 bis Schema dei principi comportamentali generali e dei flussi informativi delle strutture aziendali verso l'ODV per Area a rischio

Allegato 5 Statuto dell'Organismo di Vigilanza

SEZIONE 2

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Allegati al PTPCT

Allegato 1 Quadro normativo di riferimento

Allegato 2 Matrice del contesto esterno

Allegato 3 Registro rischi

Allegato 4 Tabella degli obblighi di pubblicazione

Allegato 5 Tabella degli obblighi di pubblicazione commissario straordinario



SEZIONE I

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

Parte Generale

Approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 920 del 19 Novembre 2024

Sommario

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	4
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche	4
1.2 Sanzioni	13
1.3 Delitti tentati e delitti commessi all'estero.....	15
1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice	15
1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa	16
2. Linee Guida di Confindustria	17
3. Adozione del Modello da parte di Astral S.p.A.	18
3.1 La mission della Società.....	18
3.2 Sistema di Governance.....	19
3.3 Struttura Organizzativa	20
3.4 Motivazioni della Società nell'adozione del Modello	20
3.4.1 Finalità del Modello	21
3.4.2 Il processo di predisposizione del Modello	21
3.5 Struttura del documento.....	22
3.6 Elementi del Modello	24
3.7 Modifiche ed integrazioni del Modello	25
4. Organismo di Vigilanza	26
4.1 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	28
4.2 Segnalazioni da parte di esponenti della Società o da parte di terzi (whistleblowing)	30
4.3 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e il responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	31
5. Formazione ed informazione del personale e diffusione del Modello nel contesto della Società e all'esterno	31
5.1 Informazione e formazione del personale	31
6. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello	33
6.1 Funzione del sistema disciplinare	33
6.2 Sanzioni e altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni e modalità di contestazione ed irrogazione della sanzione. Rinvio	34
ALLEGATI:	34
Allegato 1: Codice Etico e di Comportamento	34

Allegato 2 : Sistema disciplinare e sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001 ed ex l. 190/2012	34
Allegato 3: Policy Whistleblowing.....	34
Allegato 4: Normativa aziendale a presidio delle aree a rischio reato ex D.Lgs.231/01.....	34
Allegato 4 bis : Schema dei principi comportamentali generali e dei flussi informativi delle strutture aziendali verso l'ODV per Area a rischio.....	35
Allegato 5 : Statuto dell'Organismo di Vigilanza.....	35

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”, “D.Lgs. 231/2001” o “D.Lgs. 231/01”) ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate “Enti”), per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Prima dell’entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale, posto dall’art. 27 della Costituzione, precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente, ovvero per l’obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell’ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).

La responsabilità dell’Ente sussiste **esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite richiamate espressamente nel Decreto** e, più in particolare, con riferimento a:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01) che comprendono:
 - malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
 - turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica (art. 640-ter c.p.);
 - frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/86);

- peculato (art. 314 comma 1 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.Lgs. 231/01), che comprendono:
 - documenti informatici (491-*bis* c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quater* c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quinquies* c.p.);
 - Estorsione (art. 629 c.p.)
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-*bis* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-*ter* c. p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-*quinquies* c.p.);
- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, c. 11, del D. L. 105/2019);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs. 231/01), costituiti da:
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 D.Lgs. 231/01), che comprendono:
 - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.);
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.Lgs. 231/01), costituiti da:
 - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01), vale a dire:
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - falso in prospetto (art. 2623 c.c.)¹;
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)²;
 - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

¹ Il reato di falso in prospetto è stato introdotto dall'art. 34 della L. n. 262 del 2005, che ha disposto contestualmente l'abrogazione dell'art. 2623 c.c.. Poiché l'art. 25-ter, fa espresso richiamo all'art. 2623 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, cui non si accompagna l'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 173-bis TUF, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ai sensi del Decreto al nuovo reato di falso in prospetto (in tal senso di veda anche quanto riportato successivamente in merito al reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).

² Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nel riformare l'intera materia della revisione legale, ha disposto l'abrogazione dell'art. 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), fattispecie sostituita dall'art. 27 del medesimo D.Lgs.. L'abrogazione della norma del codice civile, non è stata però accompagnata dalla sostituzione, nell'art. 25-ter, del riferimento all'art. 2624 con il riferimento alla nuova fattispecie di reato di cui all'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). Ciò comporterebbe la non applicabilità della nuova fattispecie di reato nell'ambito del D.Lgs. 231/2001. In tal senso si è anche espressa la Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011), stabilendo che: "*il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art. 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità*".

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis co. 1 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/01), comprendenti:
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
 - organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*1 c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
 - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis);
 - atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - istigazione a commettere delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);

- convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/01), costituiti da:
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);
- reati di abusi di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs.231/01), vale a dire:
 - abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo unico della finanza);
 - manipolazione del mercato (art. 185 Testo unico della finanza);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D.Lgs. 231/01);
- reati transnazionali (art. 10 L. 146/06)³ di:
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);

³ Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-*bis* e 378 c.p.);
- delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/01), riguardanti:
 - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).
- reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), nonché autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.) (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/01);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies.1*, D.Lgs. 231/01):
 - indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
 - trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.);
 - frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
 - ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. 231/01), contemplati dalle norme di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171 c.1 lett. a-*bis*) e c.3, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della L. n. 633/1941);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/01);
- reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/01), relativi a:
 - norme poste a tutela delle specie animali e vegetali protette e di habitat all'interno dei siti protetti (artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.);
 - norme in materia di scarichi di acque reflue previste dal Testo Unico Ambientale (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. n. 152/2006); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1, 3, 4, 5 e 6 primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006);

- omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente e omessa comunicazione di eventi potenzialmente inquinanti o di individuazione di contaminazioni storiche (art. 257, co. 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006, abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 21/18 ed inserito all'art. 452-quaterdecies del c.p.);
- falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 D.Lgs. n. 152/2006);
- superamento dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, co. 5, D. Lgs. n. 152/2006);
- norme a tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 co. 6 L. n. 549/1993);
- norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione a (L. n. 150/1992 art. 1 co. 1 e 2, art. 2 co. 1 e 2, art 3-bis co. 1);
- norme finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 202/2007);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), si fa riferimento ai delitti di cui ai due punti precedenti, commessi per colpa;
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.), vale a dire delitti previsti dal titolo VI-bis del c.p. compiuti in associazione per delinquere o in associazione di tipo mafioso anche straniere;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01), che comprendono:
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/98);
 - promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/98);
 - favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, D.Lgs. 286/98);

- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. n. 231/01);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/01):
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro;
 - omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000), quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro;
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
 - indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro;
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01):
 - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);

- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01):
 - furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
 - appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
 - ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
 - falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
 - violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
 - importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
 - uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
 - distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
 - contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/01):
 - riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

1.2 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le **sanzioni interdittive**, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fatto salvo quanto indicato successivamente con riferimento alle sanzioni

applicabili per i reati previsti dall'art. 25 del Decreto), hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale; ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità dell'Ente (art. 23).

La Legge n. 3 del 2019 ha aumentato significativamente le sanzioni interdittive nei casi di condanna per delitti previsti dall'art. 25 del Decreto, vale a dire delitti di corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione.

Ha poi previsto, con riferimento ai citati delitti, una particolare forma di attenuazione della sanzioni interdittive nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le **sanzioni pecuniarie**, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, e di importo

variabile fra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

È sempre disposta la **confisca del prezzo o del profitto del reato**, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva ed è eseguita a spese dell'Ente (art. 18).

1.3 Delitti tentati e delitti commessi all'estero

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nell'ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "*recesso attivo*", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p..

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p..

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito "*Modello*" o "*MOCG*");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito "*Organismo di Vigilanza*", "*Organismo*" o "*OdV*"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'art. 7 D.Lgs. 231/2001 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

2. Linee Guida di Confindustria

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente nel tempo aggiornate.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo interno in grado di ridurre i rischi, inteso come l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

Inoltre, le Linee Guida prevedono l'obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "*a rischio*", di fornire informazioni all'OdV, anche su base strutturata e per segnalare anomalie o atipicità

riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di uno specifico Ente, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. Adozione del Modello da parte di Astral S.p.A.

3.1 La mission della Società

Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A. (di seguito “*Astral*” o “*Società*”), interamente controllata dal Socio unico Regione Lazio, opera in qualità di concessionario della Rete Viaria Regionale (da ora in avanti “*RVR*”).

La Società è, inoltre, stazione appaltante per la manutenzione straordinaria e ordinaria della RVR, per la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza delle infrastrutture stradali e ferroviarie regionali nonché gestore del servizio di Infomobilità regionale ed ente attuatore della progettazione delle reti di trasporto pubblico locale (“*TPL*”) e dell'affidamento e del controllo dei servizi di TPL su gomma. È, infine, ente realizzatore dell'ampliamento del sistema di bigliettazione elettronica della Regione Lazio (“*SBE*”).

Astral ha, inoltre, acquisito dalla società Atac S.p.A. il ramo d'azienda denominato “*ramo infrastrutture*” e, pertanto, a far data dal 1 luglio 2022, la Società è subentrata nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria relativamente alle linee ferroviarie “*Roma-Lido di Ostia*” e “*Roma-Civita Castellana-Viterbo*”.

Le funzioni e i compiti assegnati ad Astral per gli interventi da attuare sull'infrastruttura viaria e ferroviaria in concessione, vengono realizzati mediante il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi prefissati e garantire gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Astral, nell'esercizio delle sue funzioni applica principalmente i seguenti Contratti di Servizio:

- **Contratto di Servizio - rep. N. 3359 del 25/11/2020** – che dispone l'affidamento ad Astral della RVR in regime di concessione, delle funzioni in materia di stipula e gestione dei contratti di servizio, inerenti al trasporto pubblico urbano su gomma, ex articolo 10, commi da 31 a 35, Legge Regionale del Lazio n. 28/2019, dei servizi di Infomobilità e dei servizi inerenti ai sistemi di bigliettazione elettronica e al sistema Metrebus nel suo complesso, di cui alla D.G.R.L. n. 720 del 9/12/2015;
- **Contratto di Servizio – rep. N. 3990 del 30/06/2022** - per la concessione alla società Astral dell'infrastrutture ferroviarie regionali “*Roma-Lido di Ostia*” e “*Roma-Civita Castellana-Viterbo*”. Il servizio e l'entrata in vigore del contratto di servizio, come sopra evidenziato, è avvenuta in data 1 luglio 2022, con una durata di dieci anni.

Ai fini di una corretta rendicontazione, la Società ha inoltre provveduto a redigere una contabilità analitica di gestione, suddividendo la contabilità generale in due macrostrutture “*Ramo infrastrutture viario*” e “*Ramo infrastrutture ferroviario*”, computando i costi e i ricavi in virtù dei Contratti di Servizio e in linea con le attribuzioni del Piano Economico Finanziario approvato con D.G.R.L. n.50/2022.

3.2 Sistema di Governance

Il sistema di governance della Società è strutturato secondo quanto previsto dallo Statuto ed è così articolato:

- ASSEMBLEA DEI SOCI, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge nonché dall'Articolo 26 dello Statuto sociale;
- AMMINISTRATORE UNICO, nominato dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice Civile, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e, più specificatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione delle materie che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci (di seguito anche "Assemblea"). L'Amministratore Unico (di seguito anche "AU") non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;
- COLLEGIO SINDACALE, cui spetta il compito di vigilare:
 - sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea nel rispetto del principio di equilibrio di genere. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. 12/02, alla Regione Lazio è riservata la nomina di almeno due sindaci e un sindaco supplente; tra i sindaci da essa indicati, la Regione nomina il Presidente;

- SOCIETÀ DI REVISIONE, a cui è affidata la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dall'articolo 2409 bis del c.c. e seguenti. Il revisore dei conti è tenuto a effettuare uno scambio periodico di informazioni con il Collegio Sindacale.

Altro aspetto rilevante della governance della Società è dato dal fatto che Astral, ai sensi degli artt. 26 e 27 dello Statuto Societario, è assoggettata al controllo analogo della Regione Lazio.

Le funzioni di controllo analogo sono svolte in conformità ai principi di cui alla "Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house", approvata con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 875 del 18 ottobre 2022, che ha sostituito la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 49 del 23 febbraio 2016.

La Regione Lazio esercita, dunque, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative di Astral, così come, tra l'altro, previsto dall'art. 26 dello Statuto della Società.

3.3 Struttura Organizzativa

L'articolazione della struttura organizzativa, ispirata all'attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, e il sistema di responsabilità della Società sono definiti dall'AU.

L'organigramma della Società, approvato con determina dell'AU, è pubblicato sul sito istituzionale www.astralspa.it nella sezione Società Trasparente, sottosezione Organizzazione/Articolazione degli Uffici.

L'organizzazione di Astral prevede:

- **un Amministratore Unico.** All'AU spettano i compiti di rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio. L'AU ha conferito, altresì, procure ai Direttori e ai Dirigenti della Società;
- **tre Direzioni** (Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; Infrastrutture ferroviarie, Grandi Opere e TPL; Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus). Le Direzioni sono a loro volta strutturate in Uffici, Aree e Unità Operative;
- **cinque Aree a diretto riporto dell'AU** (Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; Affari Legali, Gare e Sinistri; Progetti Innovativi e Monitoraggio Grandi Opere; Sistemi Informatici; Personale e Organizzazione). Quattro delle Aree presentano strutture organizzative (Uffici o Uffici e Unità Operative) a loro riporto;
- **quattro Uffici a diretto riporto dell'AU** (Staff AU; Segreteria AU; Ufficio Stampa e Relazioni con il Pubblico), Sistema gestione Sicurezza Aziendale.

Per quel che riguarda l'organizzazione del sistema dei controlli in Astral, si rimanda al paragrafo dell'analisi del contesto interno della Sezione II del MOCG.

3.4 Motivazioni della Società nell'adozione del Modello

Astral, per assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività della Società, ha provveduto all'adozione ed al successivo aggiornamento nel tempo di un Modello in linea con le prescrizioni del Decreto e con le indicazioni della giurisprudenza in materia e delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione di un proprio Codice Etico e di Comportamento, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società.

In particolare, si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza e osservanza, i soggetti apicali e i soggetti sottoposti alla direzione e/o vigilanza di questi ultimi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Nello specifico contesto di Astral i Destinatari sono pertanto:

- l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale;
- l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;

- i dipendenti (compresi i dirigenti), i tirocinanti e gli altri collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei.

Sono, altresì, tenuti al rispetto dei principi previsti nel Codice Etico e di Comportamento di Astral tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti contrattuali di qualsiasi natura.

3.4.1 Finalità del Modello

Il Modello ha le seguenti finalità:

- migliorare il sistema di corporate governance della Società;
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività della Società, con particolare riguardo a impedire eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Astral nelle “*aree di attività a rischio*”, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene sussistere in astratto la possibilità che siano commessi dei reati tra quelli previsti dal Decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare i Destinatari che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire a coloro che operano, a qualsiasi titolo, in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, che Astral non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi e, dunque, in contrasto con il suo stesso interesse;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello e dei suoi allegati attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.4.2 Il processo di predisposizione del Modello

L'adozione del Modello da parte di Astral rappresenta la fase finale del processo seguito per la sua prima predisposizione e per i successivi aggiornamenti al fine di mantenerlo conforme alla normativa di riferimento, all'evoluzione della giurisprudenza e adeguato alla contesto interno ed esterno in cui la Società opera (per la descrizione di tale contesto, si fa rimando al paragrafo relativo all'“*Analisi contesto interno – esterno*” riportata nella Sezione II del MOCG).

Di seguito si descrive l'iter per la predisposizione/aggiornamento del Modello in merito agli aspetti ex D.Lgs. n. 231/01, mentre si rimanda alla Sezione II del MOCG per la descrizione del processo seguito per l'elaborazione/revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza .

L'adozione del presente Modello ex D.Lgs. n. 231/01 è stata preceduta da una serie di attività dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che

vengono qui di seguito descritte:

- 1) **Mappatura delle attività a rischio e analisi dei rischi potenziali.** Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto della Società, per mappare le principali aree di attività di Astral e, tra queste, individuare quelle in cui possano - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle aree a rischio e dei relativi processi/attività è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione della Società (normativa esterna di riferimento, Statuto, organigramma, regolamenti e procedure, form utilizzati per la gestione delle diverse attività, contratti, ecc.) e la successiva effettuazione di interviste con i "soggetti-chiave" nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera Astral e alla relativa rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle attività della Società e quindi, a titolo esemplificativo, le occasioni, le finalità e le modalità di commissione delle potenziali condotte illecite.

Il risultato di tale attività è riepilogato nei riquadri "Profilo di rischio-reato" del documento denominato "Risk Assessment ex D.lgs. 231/01 per la rilevazione del profilo di rischio-reato e del correlato sistema di controllo interno", in cui è rappresentata, per ogni area a rischio reato, l'analisi dei rischi potenziali, con riguardo ad alcune delle possibili modalità attuative dei reati nello specifico contesto della Società.

- 2) **As-is analysis.** Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli preventivi esistente nelle aree di attività a rischio, per esprimere il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è, pertanto, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure esistenti, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni comunicate dalle Strutture Organizzative della Società e l'analisi della documentazione da essi/e fornita.

Il risultato di tale attività è contenuto nei riquadri "Sistema di controllo interno" del documento denominato "Risk Assessment ex D.lgs. 231/01 per la rilevazione del profilo di rischio-reato e del correlato sistema di controllo interno".

- 3) **Individuazione di proposte di miglioramento del sistema di controllo interno.** Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente, tra l'altro, con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria, con le indicazioni giurisprudenziali e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere, indicate nei riquadri "Considerazioni e suggerimenti" del documento denominato "Risk Assessment ex D.lgs. 231/01 per la rilevazione del profilo di rischio-reato e del correlato sistema di controllo interno".

- 4) **Predisposizione del Modello.** In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione del presente Documento.

3.5 Struttura del documento

Il Modello è composto da due sezioni.

La **sezione 1** attiene al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, come previsto dal D.Lgs. n. 231/01 quale analisi del rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 ed insieme di regolamenti, procedure, schemi organizzativi, compiti e responsabilità funzionali alla definizione ed implementazione di un sistema di controllo delle attività “rilevanti”. La **sezione 1** si compone di:

- una **"Parte Generale"**, che contiene i principi cardine del modello (tra cui la descrizione dei principi del Decreto, il richiamo alle linee Guida di Confindustria, le motivazioni dell'adozione del MOCG, la formazione e l'informazione sul MOCG) e in allegato:
 - il *"Codice Etico e di Comportamento"*;
 - il *"Sistema disciplinare e sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001 e ex L. 190/2012"*;
 - la *"Policy Whistleblowing"*;
 - la *"Normativa aziendale a presidio delle aree a rischio reato ex D.Lgs.231/01"*;
 - lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
- una **"Parte Speciale"**, strutturata in modo da descrivere un'autonoma sezione per ogni diverso gruppo di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, rispetto ai quali è ravvisabile una astratta esposizione a rischio della Società, ovvero:
 - Sezione "A": Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'autorità giudiziaria;
 - Sezione "B": Delitti informatici e diritti d'autore;
 - Sezione "C": Reati societari e tributari;
 - Sezione "D": Delitti commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e reati ambientali;
 - Sezione "E": Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di illecita provenienza e autoriciclaggio;
 - Sezione "F": Reati di criminalità organizzata e reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
 - Sez. "G": Delitti contro la personalità individuale e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - Sezione "H": delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
 - Sez "I": delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La **sezione 2**, denominata Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativa all'analisi ed al presidio del rischio di commissione dei reati previsti dalla Legge 190/2012 e delle Linee Guida ANAC, che contiene i seguenti allegati:

- Quadro normativo di riferimento;
- Matrice del contesto esterno;
- Registro rischi;
- Tabella degli obblighi di pubblicazione;
- Tabella degli obblighi di pubblicazione commissario straordinario.

3.6 Elementi del Modello

Il Modello di Astral si fonda sui seguenti elementi aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le **aree di possibile rischio nell'attività della Società**, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene sussistere in astratto la possibilità che siano commessi dei reati tra quelli previsti dal Decreto:

- un **Codice Etico e di Comportamento**, approvato con determina dell'AU, che esprime i principi di comportamento richiesti a tutti i dipendenti, senza alcuna eccezione, nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano nell'ambito delle attività svolte dalla Società. Come disposto dalle Linee Guida di Confindustria, l'adozione di un Codice Etico e di Comportamento rilevante ai fini di prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/2001, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo;
- un **Sistema Organizzativo** che viene approvato dall'AU e definito attraverso l'emanazione di **una struttura organizzativa coerente con le attività della Società**, volta a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti e una adeguata segregazione delle funzioni;
- un **Sistema Autorizzativo**, impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
 - ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi della Società;
- **normativa interna alla Società tesa a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio**, caratterizzate dai seguenti elementi:
 - separazione all'interno di ciascun processo, tra chi assume la decisione (impulso decisionale), chi la autorizza, chi esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "*segregazione delle funzioni*");
 - traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "*tracciabilità*");
 - adeguato livello di formalizzazione;
- un **Sistema di Controllo di gestione** che garantisce la:
 - pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;

- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting interno e verso la Regione Lazio;
- **Regole per la gestione dei flussi finanziari**, definite sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti i flussi finanziari in uscita siano richiesti, effettuati e controllati da strutture organizzative indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non siano assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse. Tale segregazione delle attività è garantita anche per quel che riguarda i flussi finanziari in entrata;
- **Regole per la gestione della documentazione**, che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza dei documenti e delle registrazioni;
- un adeguato **sistema di formazione e informazione sulle tematiche relative al MOCG** che coinvolga in maniera strutturata tutti i Destinatari del Modello;
- un **Sistema disciplinare** che sanzioni i comportamenti dei Destinatari non in linea con il Modello;
- un **OdV** a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Per quanto concerne l'OdV, il sistema disciplinare e il sistema di informazione e di formazione del personale, si rinvia ai successivi capitoli della Parte Generale del Modello specificamente dedicati, mentre si rinvia alla Parte Speciale per quel che riguarda gli elementi di controllo specifici di presidio delle diverse aree a rischio.

3.7 Modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello è soggetto a integrazioni o modifiche a seguito di:

- modifiche legislative e delle linee guida ispiratrici del Modello (es. significative modifiche alle Linee Guida di Confindustria);
- accadimento di eventuali ipotesi di violazione del MOCG e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti della struttura organizzativa ovvero nel campo di attività della Società.

Trattandosi di "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni del documento potranno essere deliberate dal medesimo organo, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, tra le cui funzioni rientra infatti il monitoraggio di eventuali esigenze di aggiornamento.

Le modifiche e integrazioni alla documentazione della Società (ordini di servizio, procedure ecc.) non comporteranno invece la necessità di aggiornare il Modello e nello specifico il presente documento, intendendosi lo stesso costantemente integrato dalla documentazione vigente pro tempore. Potrà essere periodicamente emanato un ordine di servizio di adeguamento periodico dell'allegato 4 alla sezione I del Modello.

La revisione del Modello (Parte Generale e Parte Speciale) non ha una cadenza predefinita,

ma sarà effettuata ogni qualvolta si renderà necessaria per mantenere dal punto di vista sostanziale i documenti in linea con la normativa e l'evoluzione della realtà della Società .

In occasione dell'aggiornamento della Parte Generale e Speciale verrà fatta una ricognizione delle modifiche formali che si rendano necessarie.

4. Organismo di Vigilanza

Secondo la direttiva della Regione Lazio n. 875 del 18.10.2022 all'art. 7 “[...] le società controllate dalla Regione Lazio adottano un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati e costituiscono un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello. [...] L'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231/2001, è un organismo plurisoggettivo, composto da un soggetto esterno alla società, da un componente nominato dalla Regione e da un componente interno alla società nominato dall'organo amministrativo”.

L'AU provvede con propria determina a nominare un Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, determinandone i compensi. I nominativi dei componenti dell'OdV sono indicati sul sito istituzionale www.astralspa.it, nella sezione Società Trasparente, sottosezione Altri contenuti/Organismo di Vigilanza.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree “a rischio”, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati indicati nella presente Parte Speciale del MOCG;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati indicati nella presente sezione di parte speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre Aree competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai collaboratori;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre Aree competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di Comportamento;
 - alla possibilità per Astral di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Per il dettaglio delle funzioni, dei poteri, delle responsabilità, dei flussi di reporting verso gli Organi Societari e la Regione Lazio e ogni altra previsione relativa al funzionamento dell'OdV, si rimanda allo Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

In questa sede, preme evidenziare come tutti i soggetti nominati all'atto della istituzione dell'Organismo siano in possesso dei requisiti di onorabilità e delle competenze professionali richieste per l'espletamento delle funzioni, rappresentate:

- dalla conoscenza della normativa in questione, delle procedure e dei processi aziendali e dei principi generali in materia di controllo e di gestione dell'organizzazione, con specifico riferimento ai rischi, anche e soprattutto di natura penale;
- da capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale, con particolare riferimento:
 - al campionamento statistico;
 - alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi;
 - alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari;
 - alle metodologie per individuare le frodi.

Preliminarmente alla scelta dei componenti dell'Organismo, Astral ha verificato tramite rilascio di apposite dichiarazioni che gli stessi non si trovassero in situazioni di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità, di conflitto di interessi anche potenziale e tali dichiarazioni sono state opportunamente verificate.

Inoltre, la Società ha verificato la non sussistenza dei seguenti requisiti di esclusione previsti dalla direttiva della Regione Lazio n. 875 del 18.10.2022, art. 7, comma 3:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- b) i componenti del consiglio di amministrazione/consiglio di gestione e della società di revisione o i revisori da questa incaricati;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il consiglio di amministrazione/consiglio di gestione, il collegio sindacale/consiglio di sorveglianza, la società di revisione o i revisori da questa incaricati.

Il requisito dell'**autonomia** e dell'**indipendenza** dell'Organismo risulta soddisfatto, alla luce delle garanzie prestate dalla composizione, avendo la maggioranza di membri esterni alla Società e per la regolamentazione dei criteri di revoca dell'incarico, tale da renderli quanto più possibile indipendenti dal Vertice Aziendale.

Quanto alla **continuità di azione**, questa è stata garantita procedendosi all'istituzione di un Organismo ad hoc, che si riunisce periodicamente e svolge con costanza la propria attività, avvalendosi altresì di un componente interno.

Inoltre la direttiva della Regione Lazio n. 875 del 18.10.2022, art. 7, comma 4 prevede che *"L'organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo adottato dalla società e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:*

- a) *verifica dell'efficienza ed efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal d.lgs n. 231/2001;*
- b) *verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali."*

Le attività di verifica vengono svolte dall'OdV, anche con l'ausilio dell' Ufficio Audit e D.Lgs. 231/01, attuando controlli periodici e a sorpresa, nonché incontri con responsabili delle aree.

Peraltro con periodicità perlomeno annuale viene svolto un incontro tra OdV e Collegio Sindacale.

Tali incontri sono verbalizzati e i verbali sono riportati nel libro dei verbali dell'OdV. In caso di necessità, sono previsti scambi informativi straordinari tra OdV, Collegio Sindacale e Società di Revisione.

L'OdV dispone di un proprio budget, a garanzia del mantenimento dei requisiti di autonomia e indipendenza e dell'efficace espletamento delle funzioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'ammontare del budget è approvato dall'AU su richiesta dell'OdV, e può essere integrato qualora esso non risulti sufficiente al corretto espletamento dei compiti affidati.

4.1 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato delle attività sensibili che vedono impegnata la Società e, più in generale, di ogni questione afferente il sistema di controllo interno, per valutare l'idoneità e l'osservanza del Modello Organizzativo.

All'OdV vanno obbligatoriamente trasmesse le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto (a cura dell'Area Affari Legali, Gare e Sinistri);
- ispezioni, accertamenti da parte della P.A., riportando il relativo esito (a cura del Dirigente della struttura interessata dall'ispezione);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto (a cura dell'Area Affari Legali, Gare e Sinistri);
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato ed ogni successiva modifica dello stesso (a cura dell'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01. Trasparenza e Anticorruzione);
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi, del Modello (a cura dell'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01. Trasparenza e Anticorruzione) con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali

sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con la relativa motivazione (a cura dell'Area Personale e Organizzazione);

- modifiche della struttura organizzativa (organigramma e funzionigramma) e Ordini di Servizio di riferimento (Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01. Trasparenza e Anticorruzione);
- condivisione del Piano delle verifiche annuali e riscontro sull'esecuzione delle attività in esso previste, (Area Affari Societari, Audit, D.Lgs.231/01, Trasparenza e Anticorruzione – Sistema Gestione Sicurezza Ferroviaria - RSPP);
- interfaccia costante con il referente RPCT che provvederà a condividere il Piano delle verifiche annuali e ad inoltrare la relazione annuale. RPCT informerà l'ODV tempestivamente qualora in occasione delle verifiche o con altre modalità venga a conoscenza di eventuali violazioni del Modello Anticorruzione;

Sono, inoltre, riportati nelle procedure/protocolli comportamentali i flussi informativi che le diverse strutture organizzative della Società sono tenuti a inviare all'OdV. In tali documenti sono anche individuate le periodicità con cui tali flussi devono essere inviati all'OdV.

Il **Collegio Sindacale** intrattiene un rapporto continuativo con l'Organismo di Vigilanza, per lo scambio di informazioni attinenti al sistema di controllo interno, rispetto al quale, seppure con competenze differenti, entrambi svolgono attività di presidio.

I **Responsabili delle Direzioni, Aree e Uffici Aziendali**, individuati quali **Responsabili Interni**, saranno sentiti periodicamente dall'ODV e dal RPCT in un incontro di confronto congiunto sull'attività della propria unità organizzativa. In tale occasione verranno illustrate le operazioni più significative della struttura.

Inoltre, sono tenuti, con le modalità individuate nei documenti organizzativi (di cui all'allegato 4 e schematizzato nell'all. 4 bis della Sezione I del MOGC)

- Comunicare tempestivamente fatti e lacune rilevate che abbiano riguardato la propria unità organizzativa che possano rendere necessaria la modifica del Modello
- Trasmettere documentazione specifica prevista nei documenti organizzativi
- Trasmettere documentazione a richiesta dell'Organismo qualora richiesta.

I Responsabili Interni, costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione di reati e, di conseguenza, sono referenti diretti dell'Organismo di Vigilanza per ogni attività informativa e di controllo. I Responsabili Interni infatti:

- a) vigilano sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti;
- b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
- c) curano che per ogni operazione relativa alle attività a rischio sia predisposta e conservata la documentazione rilevante,;
- d) alla stregua di qualsiasi altro dipendente, comunicano all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie o violazioni del Modello riscontrate e ogni fatto ritenuto rilevante;

- e) contribuiscono all'aggiornamento del sistema dei rischi della propria area di attività e informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti necessari.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito "RPCT") si relazionerà periodicamente con l'OdV condividendo gli esiti dell'attività di verifica svolta ai sensi del Piano annuale condiviso e parteciperà all'incontro periodico congiunto con i Responsabili interni..

4.2 Segnalazioni da parte di esponenti della Società o da parte di terzi (whistleblowing)

Tutti coloro che vengano a conoscenza di fatti riguardanti la commissione, la presunta commissione, o il ragionevole pericolo di commissione di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Astral, sono tenuti a segnalarlo in forma scritta o orale secondo le modalità definite nella Whistleblowing policy di cui si è dotata la Società (allegato 3 della Sezione I del MOCG).

Più in particolare le violazioni possono riguardare i seguenti ambiti:

- violazioni di disposizioni normative Europee (atti dell'Unione Europea o atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea):
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
- violazioni di disposizioni normative nazionali:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo.

Le segnalazioni sono gestite secondo le modalità previste dalla "Whistleblowing policy", disponibile nella homepage del sito www.astralspa.it, cliccando sul link "Whistleblowing Astral".

In linea con la citata Policy, il RPCT è il gestore del canale interno di ricezione delle segnalazioni e, laddove la segnalazione appaia di eventuale rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero in relazione a possibili violazioni del Modello, provvede ad istruire la pratica e a coinvolgere l'OdV nella gestione della segnalazione.

L'OdV prenderà in considerazione tutte le segnalazioni ricevute in forma scritta, comprese quelle anonime purché adeguatamente circostanziate, e valuterà le eventuali conseguenti iniziative da intraprendere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando

eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto ogni relativa decisione assunta.

La Società:

- tutela la riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- protegge coloro che fanno segnalazioni in buona fede, da ritorsioni dirette o indirette, per motivi collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica;
- agisce in modo da garantire che non vengano posti in essere atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e di tutti gli altri soggetti indicati dal citato D. Lgs 24/2023, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante;
- garantisce che il personale sia a conoscenza delle procedure di segnalazione e sia in grado di usarle, essendo consapevole dei propri diritti e delle tutele nel quadro delle procedure adottate;
- provvede, in caso di riscontrata violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché di accertati reati di diffamazione e calunnia da parte del segnalante, ad identificare ed applicare la sanzione ritenuta più adeguata alla circostanza, tra quelle riportate nell'Allegato al MOCG "Sistema disciplinare e sanzionatorio".

4.3 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e il responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Per i rapporti tra Organismo di Vigilanza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza oltre quanto già rappresentato nel capitolo 4.1. si rimanda anche a quanto indicato nel paragrafo "Coordinamento del RPCT con i soggetti tenuti a relazionare al responsabile, nonché con l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01" della Sezione II del MOCG.

5. Formazione ed informazione del personale e diffusione del Modello nel contesto della Società e all'esterno

5.1 Informazione e formazione del personale

Astral garantisce la diffusione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di Comportamento Aziendale e della Policy Whistleblowing tra i dipendenti e tra tutti i soggetti che ne sono destinatari, con un differente grado di approfondimento in base al coinvolgimento nelle aree a rischio di commissione dei reati ex D.lgs. 231/01.

La Società, nel rispetto delle disposizioni del Decreto, stabilisce e attua, inoltre, azioni formative per incrementare la sensibilità dei Destinatari sui temi dell'etica, della legalità e della lotta alla corruzione.

L'Amministratore Unico si impegna al rispetto del Modello per il fatto della sua stessa approvazione; in tale occasione, il Modello è altresì comunicato ai membri del Collegio Sindacale, i quali a loro volta si impegnano ad osservarlo. Nel caso di modifiche nella composizione dei suddetti organi, l'Organismo di Vigilanza cura che copia del Modello sia



trasmessa ai nuovi membri, chiedendo loro una dichiarazione di conoscenza e di adesione informata.

Informazione per i dipendenti

La comunicazione di ogni aggiornamento del Modello è assicurata dalla pubblicazione dello stesso sulla rete intranet e dall'invio a tutti i dipendenti di un ordine di servizio da parte dell'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs.231, Trasparenza e Anticorruzione, , illustrativa dei principali aggiornamenti apportati al Modello

Ai neoassunti viene richiesto di prendere conoscenza del MOGC, consultabile sul sito internet della Società, e di controfirmare la dichiarazione di conoscenza e di impegno all'osservazione del Modello.

Periodicamente a tutto il personale viene chiesto, da parte dell'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs.231, Trasparenza e Anticorruzione, di sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Decreto e del Modello e di impegno alla sua osservanza nell'espletamento delle attività assegnate.

Formazione per i dipendenti

L'OdV promuove la formazione del personale sui contenuti del Modello, in collaborazione con l'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs.231, Trasparenza e Anticorruzione.

La formazione assicura la conoscenza:

- dei principi essenziali del dettato normativo;
- delle regole di condotta del Modello;
- degli obblighi informativi verso l'OdV;
- dell'avvenuto inserimento delle regole comportamentali del Modello nell'ambito del sistema disciplinare giuslavoristico, regolato da norme pattizie e dal codice civile;
- della normativa attinente il whistleblowing nonché delle modalità attuative della stessa predisposte in Astral e pubblicate sul sito internet della Società.

La formazione viene svolta sulla base di un piano di formazione che ha una programmazione triennale.

E' prevista

- una formazione generale per tutto il personale
- una formazione dedicata ai dirigenti

I corsi potranno essere svolti in presenza o a a distanza e la loro frequenza è obbligatoria per il personale. Il mancato svolgimento del corso è sanzionato disciplinarmente.

La Società prevederà sessioni formative straordinarie per il personale neoassunto.

L'OdV supervisionerà l'attività formativa svolta e suggerirà, se del caso, ulteriori interventi formative o contenuti specifici.

I dipendenti sono inoltre tenuti a compilare, alla conclusione di ogni corso fruito, un questionario di auto-valutazione. Tale sistema, finalizzato ad avere contezza della effettiva

comprensione delle indicazioni formulate nel Modello, ha il duplice vantaggio di:

- fornire la garanzia, attraverso la verifica dei risultati del questionario, che ogni dipendente conosca effettivamente tali indicazioni;
- poter apportare eventuali modifiche al materiale formativo/integrazioni formative in punti chiave rimasti di più difficile comprensione.

Informazione per i terzi

Tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti contrattuali di qualsiasi natura devono essere informati, mediante pubblicazione sul sito internet o con altra modalità, del contenuto del Modello e dell'obbligo di osservarlo.

La informazione circa l'adozione del Modello e del Codice Etico e di comportamento Aziendale e la necessità di uniformarsi viene portata all'attenzione degli operatori economici sia nella fase di gara che all'atto della contrattualizzazione.

Una apposita dichiarazione viene richiesta in fase di iscrizione nell'elenco degli operatori economici.

Nella documentazione di gara la circostanza viene evidenziata e nei contratti, sono contenute apposite clausole, con cui, previa dichiarazione di conoscenza del Modello e del Codice Etico e di Comportamento Aziendale di Astral, questi dichiarano di condividerne i valori e di uniformarsi al rispetto dei comportamenti in essi previsti e di impegnarsi a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché a dare immediata comunicazione di ogni eventuale anomalia all'Organismo di Vigilanza di Astral.

Il mancato rispetto di tale clausola può comportare la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Operatore Economico abbia adottato un MOGC ne viene richiesta la trasmissione ad Astral per consentire all'Azienda di prenderne visione e di comunicare l'accettazione del documento.

6. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

6.1 Funzione del sistema disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'articolo 6, comma 2, lettera e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono infatti - con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione - che i modelli di organizzazione e gestione debbano:

- “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”;
- presentare “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale, salvo quanto previsto sul punto dai CCNL che trovano applicazione in Azienda.

Deve sin d'ora essere sottolineato che la possibilità di sanzionare comportamenti devianti rispetto a quelli prescritti con specifico riguardo alla sfera dei comportamenti indicati come obbligatori dal sistema preventivo “231” risiede nel fatto che la violazione del Modello, dei protocolli che lo integrano e del Codice Etico e di Comportamento Aziendale è idonea a ledere il rapporto di fiducia con la Società, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2104 c.c.⁴.

Nel sistema disciplinare, ai sensi dell' art. 30 comma 3 d.lgs. 81/2008, sono specificamente sanzionate le condotte dei responsabili di funzione le cui competenze comprendono, direttamente o indirettamente, aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV, cui compete, altresì, il controllo sull'avvio e sullo svolgimento dei procedimenti di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Nessun procedimento potrà infatti essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata per violazione del Modello, senza la preventiva informazione e il parere dell'Organismo di Vigilanza.

6.2 Sanzioni e altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni e modalità di contestazione ed irrogazione della sanzione. Rinvio

Per quanto riguarda il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e dei suoi allegati e le sanzioni e le altre misure applicabili in caso di loro inosservanza, si rinvia al documento in allegato 3 denominato “*Sistema disciplinare e sanzionatorio ex. D.lgs. n. 231/2001 ed ex L. 190/2012*”, che costituisce parte integrante del presente Modello.

ALLEGATI:

Allegato 1: Codice Etico e di Comportamento

Allegato 2 : Sistema disciplinare e sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001 ed ex l. 190/2012

Allegato 3: Policy Whistleblowing

Allegato 4: Normativa aziendale a presidio delle aree a rischio reato ex D.Lgs.231/01

Allegato 4 bis: Schema dei principi comportamentali generali e dei flussi informativi delle strutture aziendali verso l'ODV per Area a rischio

Allegato 5: Statuto dell'Organismo di Vigilanza

⁴ L'art. 2104 c.c. "Diligenza del prestatore di lavoro", recita: "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. II. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".